Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Martedì, 4 maggio** **Numero 105**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, col quale si dispone che l'applicazione degli articoli 11 e 13 del decreto stesso abbia effetto dal 1° aprile 1920;

Ritenuta la opportunità di allestire scorte di valori bollati sufficienti ad assicurare la continuità dell'applicazione delle tasse di bollo prevedute dall'art. 13;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'entrata in vigore dell'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, è rinviata al 1° luglio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, il Guardasigilli: MORTARA.

Il numero 502 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2128;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 201 VI « Assistenza militare nel territorio occupato in virtù dell'armistizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quattromilioni (L. 4.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 500 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali che stabilisce il diritto di magazzinaggio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1921 il diritto doganale di magazzinaggio per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini, sotto diretta custodia della dogana, sieno esse in colli ovvero alla rinfusa, è riscosso nella misura di centesimi 10 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale, esclusi il giorno di entrata e quello di uscita dalla dogana.

Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a centesimi 20 dopo i quindici giorni completi di giacenza.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro, il termine di applicazione del diritto di magazzinaggio nelle suddette misure potrà essere prorogato sino al 30 giugno 1922 se perdureranno condizioni d'ingombro dei locali doganali, tali da richiedere la proroga del provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 497 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale del R. esercito approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il Nostro decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale alcuni territori di alcune Provincie del Regno sono considerati in stato di guerra;

Visto il Nostro decreto n. 1804 del 6 ottobre 1919, che approva il trattamento concluso fra l'Italia e l'Austria sottoscritto a San Germano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri per l'interno e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto cessano dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori della Venezia Tridentina, nonchè i comuni dei circondari di Pieve di Cadore e di Tolmezzo.

Art. 2.

Nei territori predetti permane il divieto di trasporto delle salme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 513 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e nel R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, si terranno, nell'anno scolastico 1919-920, i corsi accelerati d'integrazione a vantaggio degli studenti militari ed ex-militari.

La frequenza di questi corsi non può servire ad abbreviare il corso normale degli studi stabilito dai regolamenti speciali per ciascuna scuola.

Art. 2.

Le materie dei corsi accelerati, la loro distribuzione in due trimestri e gli orari, saranno fissati dal Consiglio dei professori di ciascuna scuola e ne sarà data comunicazione al Ministero.

Gli insegnamenti dei corsi accelerati avranno carattere teorico-pratico. Nelle discipline sperimentali i singoli insegnanti daranno alle esercitazioni quello sviluppo che riterranno conveniente per la maggiore efficacia dell'insegnamento.

Art. 3.

Gli esami dei corsi accelerati saranno dati secondo le norme che regolano quelli dei corsi normali e ne avranno tutti gli effetti.

Art. 4.

Gli studenti, che siano sotto le armi, potranno iscriversi ai corsi accelerati esclusivamente per le discipline e per gli anni di studio per i quali, come militari, ebbero le iscrizioni di ufficio e per le materie di cui non superarono gli esami.

Art. 5.

Ai corsi predetti potranno essere iscritti, al fine di integrare la loro coltura:

a) i laureati durante e dopo la guerra per i corsi ai quali come militari furono iscritti d'ufficio;

b) gli studenti non ancora laureati per i corsi ai quali come militari furono iscritti d'ufficio, anche se in essi superarono gli esami.

A questi studenti, quando superino alla fine dei corsi una prova di esame, potrà essere rilasciato uno speciale certificato.

Art. 6

Veruna tassa speciale è dovuta per i corsi accelerati. Sono invece dovuti per ciascun trimestre i contributi di laboratorio e le soprattasse di esame nelle misure stabilite per ciascun anno del corso normale. Lo studente che avrà pagato le soprattasse per gli esami dei corsi anzidetti, sarà esonerato dal pagare le tasse per gli esami che sostenesse nello stesso anno accademico su materie dei corsi normali.

Art. 7.

Le predette disposizioni saranno applicate anche agli studenti, iscritti nelle predette scuole, provenienti dai territori della cessata Monarchia austro-ungarica, compresi nei Commissariati generali civili del Trentino e della Venezia Giulia, ed agli studenti di nazionalità italiana della sponda orientale dell'Adriatico o provenienti dagli altri territori della predetta Monarchia, i quali dimostrino di avere, durante la guerra, prestato servizio per ragioni di leva nell'esercito o nella marina austro ungarica o di essere stati dichiarati disertori o internati o imprigionati per motivi politici dall'autorità austro-ungarica.

Art. 8.

Gli incarichi dei corsi accelerati per i due trimestri dell'anno 1919 920 saranno compensati in ragione del numero delle lezioni impartite da ciascun insegnante nei limiti della somma che, all'uopo, sarà messa a disposizione di ogni singola scuola.

Art. 9.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, per l'esercizio 1919-920, sarà stanziata la somma di L. 80.000 per le spese di funzionamento dei corsi accelerati di cui sopra.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio del Ministero per l'agricoltura in dipendenza del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FALCIONI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero* 514 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919, n. 106, con cui furono estese le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141, n. 142, e 16 luglio 1914, n 679, relative al personale degli Istituti di secondo grado delle scuole medie governative agli insegnanti di alcune materie nella R. scuola mineraria di Caltanissetta;

Visto l'art. 74 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi agli insegnanti della cattedra di lettere italiane, storia e geografia, della cattedra di matematica, geometria descrittiva e disegno, di quella di fisica e chimica generale, e della cattedra di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta, saranno regolati in conformità degli stipendi stabiliti per il ruolo *A*, della tabella *A*, annessa al decreto-legge del 6 luglio 1919, n. 1186, concernente gli stipendi e la carriera del personale direttivo insegnante e di servizio delle scuole medie e normali.

Art. 2.

Lo stipendio del segretario della Scuola mineraria di Caltanissetta sarà regolato in conformità della tabella *E*, annessa al sopra citato decreto-legge del 6 luglio 1919.

Per essere ammessi al concorso per il posto di segretario di cui al comma precedente si richiede la licenza di scuola media di secondo grado.

Art. 3.

Lo stipendio dell'assistente della R scuola mineraria di Caltanissetta sarà regolato secondo la tabella *G* dello stesso decreto-legge del 6 luglio 1919, n. 1186.

Art. 4.

Per il collocamento degli attuali impiegati, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi si terrà conto della loro complessiva anzianità di servizio computandola per intero, se questo fu prestato nello stesso grado o in grado equiparato, per una metà se prestato in grado inferiore.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nel bilancio del Ministero per l'agricoltura i fondi occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che per la parte riguardante il segretario e l'assistente avrà effetto dal 1° maggio 1919.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 515 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1920, indicato nell'art. 1 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, è prorogato al 30 settembre 1921.

Art. 2.

Per l'ammissione delle associazioni od Enti ai benefici di credito previsti dal R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, gli atti di accordo consensuale tra le parti dovranno contenere il visto del prefetto della Provincia, attestante che l'occupazione temporanea o definitiva è concordata ai sensi delle disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633 e del presente decreto.

Art. 3.

Alle associazioni o Enti, che otterranno l'occupazione a termini dell'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, potranno estendersi, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, le esenzioni tributarie, i mutui di favore, ed in genere i benefici e le facoltà previsti dagli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e dall'art. 19 del Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2405.

Art. 4.

I prefetti delle Provincie dove ricorrerà la necessità di applicare il R. decreto 2 settembre 1919, numero 1633, provvederanno alla nomina di una Commissione alla quale sarà demandato l'esame delle richieste di occupazione.

Tale Commissione sarà presieduta dall'intendente di finanza della Provincia e sarà costituita da due proprietari coltivatori, e da due lavoratori della terra. Fungerà da segretario il direttore della cattedra ambulante di agricoltura od altro tecnico da scegliersi fra quelli delle Istituzioni agrarie della regione.

I decreti di occupazione debbono emanarsi dai prefetti su conforme parere della Commissione. Tale Commissione determinerà anche l'indennità da corrispondersi al proprietario e le modalità del pagamento, e stabilirà la data della presa di possesso dei terreni da effettuarsi in base a regolare consegna accertata mediante verbale.

Art. 5.

L'occupazione sarà consentita esclusivamente per i terreni i quali, a giudizio della Commissione prevista dall'articolo precedente, risultino non coltivati, o insufficientemente coltivati in relazione alla loro qualità, alle condizioni agrarie del luogo ed alle esigenze culturali dell'azienda.

Art. 6.

Potranno ottenere l'occupazione le associazioni o gli Enti legalmente costituiti che, a giudizio della Commissione, offrano le garanzie di potenzialità finanziaria ed organizzazione tecnica necessaria ai fini della concessione, ed abbiano già lodevolmente messo a coltura i terreni di cui siano in possesso.

Art. 7.

Le associazioni o Enti concessionari dovranno iniziare, entro un termine da stabilirsi dalla Commissione, i lavori per la semina ed estenderli a tutti i terreni occupati, che non potranno essere subaffittati o ceduti sotto nessuna forma.

L'inadempienza od infrazione dei detti obblighi e di quelli riguardanti il pagamento delle indennità, importerà la decadenza della concessione, che verrà pronunciata con apposito decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione, in seguito ad istanza del proprietario od altro Ente richiedente.

Art. 8.

Contro i decreti dei prefetti, anche per quanto si riferisce alla determinazione delle indennità, è ammesso il ricorso al ministro dell'agricoltura entro il termine di 15 giorni. Nessun altro gravame è consentito, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa. La Commissione giudicherà a carico di quale parte dovranno essere poste le spese per l'esame delle richieste e dei ricorsi.

Art. 9.

Chiunque, anche senza violenza e senza rimuovere od alterare i termini e per trarne profitto sia pure temporaneo, s'immette arbitrariamente nel possesso di terreni o di fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero essendone in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gli immobili stessi, è punito con la pena stabilita nella prima parte dell'art. 422 del Codice penale.

Se concorre la violenza, od alcuna delle altre circostanze prevedute nel secondo capoverso dell'articolo stesso, si applica la maggiore pena ivi stabilita.

Art. 10.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i prefetti delle Provincie, ad istanza degli interessati, su conforme parere delle Commissioni previste dall'art. 4, provvederanno alla determinazione delle indennità spettanti ai proprietari per le occupazioni temporanee anteriormente autorizzate, stabilendo le modalità del pagamento, sotto la comminatoria stabilita nel capoverso dell'art. 7.

Avverso i decreti prefettizi è ammesso ricorso al ministro di agricoltura ai sensi dell'art. 8.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — MORTARA — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 516 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è istituita una « Sezione di credito fondiario ed agrario » col fine di esercitare il credito a beneficio di Università agrarie e di associazioni di lavoratori agricoli, legalmente costituite in enti morali e sotto forma di Società cooperative, che siano proprietarie o affittuarie di terreni o ne abbiano ottenuto il possesso per accordo consensuale o con provvedimento dell'autorità amministrativa nei casi considerati dai Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1633 e 22 aprile 1920, numero 515.

Art. 2.

La sezione è autorizzata a fare le operazioni seguenti:

a) prestiti di esercizio per la conduzione dei terreni e l'ordinaria coltivazione di essi e per la trasformazione dei prodotti;

b) prestiti per miglioramenti e trasformazioni agrarie;

c) mutui ipotecari per acquisto di terreni, per affrancazione di livelli e canoni e per miglioramenti e trasformazioni fondiarie in misura non superiore all'ottanta per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni.

Art. 3.

Il capitale iniziale della sezione è stabilito nella somma di L. 50 milioni, dei quali 25 assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo, senza interessi, fino a nuova disposizione.

Detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, per l'esercizio 1919-920.

Alla formazione e all'ulteriore aumento del capitale sono autorizzati a concorrere, anche in deroga alle disposizioni delle leggi speciali e degli statuti che li regolano, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio ordinarie, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, i Monti di pietà, gli Istituti che esercitano il credito agrario e fondiario nel Regno e gli Istituti o Società di credito ordinario e cooperativo.

Il concorso della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può elevarsi sino a dieci milioni.

Art. 4.

I prestiti di esercizio e quelli per miglioramenti agrari saranno garantiti col privilegio stabilito dai decreti Luogotenenziali 8 ottobre 1916, n 1336 e 26 luglio 1917, n. 1269, da stipularsi per tutta la durata dei prestiti stessi e godranno le altre agevolazioni contemplate negli stessi decreti.

Art. 5.

Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, lo Stato contribuirà fino al 2 1|2 0|0 fino a nuova disposizione

Per provvedere al pagamento degli interessi a carico dello Stato sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma all'uopo occorrente.

Art. 6

Quando la sezione abbia investito nei mutui previsti dall'art. 2, lettera *c*), almeno la metà del proprio capitale, potrà emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur dovendo seguitare a concedere i mutui in contanti.

Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui garantiti da prima ipoteca.

I portatori di cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dallo Stato come contributo nel pagamento degli interessi.

Ai mutui e alle cartelle si applicano le disposizioni delle leggi sul credito fondiario.

Art. 7.

Gli atti di qualunque natura inerenti alle operazioni contenute nel presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Nessun altro diritto o onorario sarà dovuto per qualsiasi titolo per gli atti stessi.

Art. 8.

Le somme anticipate all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sui fondi stanziati coi decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, 6 maggio 1917, numero 737, 28 giugno 1917, n 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n 1444 e col R. decreto 20 luglio 1919, n. 1414, sono assegnate alla sezione di credito fondiario e agrario e dovranno essere rimborsate entro i termini portati dalle vigenti disposizioni o che saranno stabiliti con successivi decreti Reali.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, tali anticipazioni saranno elevate, con le stesse modalità di rimborso, fino a raggiungere complessivamente la somma di cinquanta milioni.

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto con i ministri per l'industria, commercio e lavoro, e per il tesoro, saranno stabilite la durata e le modalità dei prestiti e dei mutui e le norme per l'amministrazione e il funzionamento della sezione, per la vigilanza governativa, per il servizio delle cartelle e quanto altro occorre per lo svolgimento delle operazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FALCIONI — SCHANZER — FERRARIS — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, in eccedenza al fondo dei cento milioni di cui all'art. 5 del Nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2318, i mutui per costruzione di case popolari ed economiche consentiti dallo stesso articolo a favore degli Enti in esso previsti e di quelli indicati all'art. 6 del Nostro decreto 8 gennaio 1920, n. 16.

Sono estese a tali mutui tutte le disposizioni che disciplinano quelli previsti dall'art. 5 del su citato decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e, nei riguardi delle società cooperative tra impiegati dello Stato in servizio o in pensione, il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti hanno facoltà di chiedere, quando ne riconoscano la convenienza, che non meno di un ventesimo del prezzo complessivo dell'area e della costruzione resti a carico delle società stesse.

È elevato a quindici milioni annui il limite massimo che potrà raggiungere entro l'esercizio finanziario 1923-1924 la somma da stanziarsi di anno in anno nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui al Nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e al presente.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Visto il R. decreto 11 agosto 1919, n. 1584;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1920, n. 74;

Ritenuta la opportunità di organizzare l'Istituto decentrato del Ministero per le terre liberate in Treviso, in modo da ottenere una semplificazione dei servizi ad esso affidati ed una più pronta e rapida attuazione dei provvedimenti necessari per la ricostruzione dei paesi danneggiati dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri segretari di Stato pei lavori pubblici, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato governativo, istituito con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è soppresso, e le funzioni tutte dalle vigenti norme legislative ad esso affidate, con le modificazioni contenute nel presente decreto, sono demandate ad un Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni Venete e finitime, che sarà diretto da un funzionario dello Stato, nominato con decreto Reale su proposta del ministro per le terre liberate, sentito il ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici.

Col decreto di nomina sarà determinata la speciale indennità a lui spettante.

Il commissario è direttamente responsabile di fronte al ministro per le terre liberate di tutto quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli.

Art. 2.

Il commissario è assistito da un Comitato costituito da due funzionari del genio civile di grado non inferiore a quello di ingegnere capo, e da un funzionario nominato dal Ministero del tesoro.

Dei primi due funzionari uno sarà posto espressamente dal Ministero dei lavori pubblici alle dipendenze del Ministero per le terre liberate, mentre l'altro sarà nominato dal commissario e scelto fra gli ingegneri capi del genio civile del compartimento del Magistrato alle acque su designazione del presidente del Magistrato stesso.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a prender parte con voto consultivo, e dove il commissario lo richieda, il capo dell'Ufficio amministrativo del Magistrato alle acque, il direttore dei servizi amministrativi del Commissariato e il direttore dei servizi di ragioneria del Commissariato.

Art. 3.

Al Comitato spettano l'esame e l'approvazione, dal lato tecnico, dei progetti concernenti le opere e le forniture indicate negli articoli 8, 12 e 20 del R. decreto 8 giugno 1919, n. 925, quando l'importo relativo superi la somma di L. 250.000.

Il Comitato inoltre delibera in ordine a tutte le questioni che gli sono sottoposte dal commissario.

Dei voti e delle deliberazioni deve essere data comunicazione, di volta in volta, al Ministero per le terre liberate.

Le deliberazioni che si riferiscono a questioni di massima, per essere esecutive, debbono essere approvate dal ministro per le terre liberate.

Art. 4.

Quando l'importo dei progetti indicati nel primo alinea del precedente articolo sia inferiore a L. 250.000, l'approvazione dei progetti stessi è demandata al funzionario del genio civile posto a disposizione del Ministero per le terre liberate a termini dell'art. 2.

L'approvazione si effettua mediante semplice apposizione di visto.

Al detto funzionario del genio civile, il Comitato, ove apparisca giustificato e conveniente derogare alle norme ordinarie, può dare l'autorizzazione, di volta in volta, di effettuare gli acquisti diretti indicati al primo ed al secondo alinea dello art. 12 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, fermo restando l'obbligo ivi sancito, d'informarne il Comitato.

Gli acquisti all'estero saranno soggetti al preventivo assenso del ministro per le terre liberate e di quello del tesoro.

Art. 5.

Il commissario provvede alla gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori, provviste e servizi di competenza del

Commissariato, secondo le norme vigenti per le opere pubbliche dello Stato, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Il commissario, inoltre provvede mensilmente alla compilazione dei rendiconti dei pagamenti effettuati.

Art. 6.

All'art. 17 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è sostituito il seguente:

Alle esigenze dei servizi del Commissariato sarà provveduto con personale di ruolo, scelto in precedenza fra quello appartenente al Ministero dei lavori pubblici ed, eventualmente, fra quello di altre Amministrazioni dello Stato, nel numero e grado e colle speciali indennità che saranno determinate con decreto del ministro per le terre liberate, sentito il ministro del tesoro e gli altri ministri da cui i funzionari dipendono.

Art. 7.

Il personale avventizio attuale, che in seguito alla nuova organizzazione dei servizi risulterà esuberante, sarà gradualmente licenziato in base a deliberazione del Comitato indicato all'art. 2.

Nel caso che si verificassero ulteriori vacanze, o per fare fronte ad indispensabili esigenze di servizio, il commissario potrà assumere personale avventizio, tecnico, amministrativo, di ragioneria e con funzioni d'ordine.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire cento milioni così ripartita:

a) lire quindici milioni per la ricostituzione dei beni di uso pubblico delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè di lavori per le ricostruzioni e riparazioni di opere d'interesse cultuale (parrocchie);

b) lire ottantacinque milioni per costruzioni, riparazioni ed impianto di ricoveri stabili e provvisori (baracche), per le persone rimaste prive di abitazione e spese per l'esecuzione di indispensabili opere igieniche e complementari, per la demolizione ed il puntellamento degli edifici pericolanti e per lo sgombero di aree pubbliche.

La somma sarà stanziata nei relativi capitoli del bilancio del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio 1920-921.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — DE NAVA — MORTARA — SCHANZER — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 474. **Regio Decreto 25 marzo 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Concordia (Modena), viene eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 483. **Regio Decreto 1° febbraio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono apportate alcune modifiche ai ruoli organici delle RR. scuole tecniche, relativamente alle cattedre di computisteria, scienze naturali e calligrafia.

N. 485. **Regio Decreto 1° aprile 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio delle Confraternite dell'Annunziata, di Santa Croce ed altre, di Alessandria, è trasformato a favore degli Istituti elemosinieri per l'assistenza dell'infanzia, concentrandosi il patrimonio stesso nella Congregazione di carità del detto Comune.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, ed il decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 239, che stabiliscono la determinazione ministeriale dei prezzi per il gas e per il coke prodotti da officine gestite da privati e da Società;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1920, che, in esecuzione dei citati decreti-legge, fissa i prezzi massimi per le officine risultanti, secondo gli atti, in esercizio nel febbraio stesso;

Viste le successive note del comune di Fiorenzuola d'Arda, in data 14 e 24 aprile 1920 con le quali si certifica che il locale gazometro ha funzionato in detto mese ed in quelli successivi e si chiede pertanto la determinazione Ministeriale dei prezzi massimi del gas e del coke, a far tempo dal 1° febbraio u. s.;

Considerato che anche l'esercente delle officine ha presentato identica richiesta;

Visto il parere della Commissione di cui al decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848;

Decreta:

Art. 1.

Relativamente alla officina del gas di Fiorenzuola d'Arda, sono fissati i seguenti prezzi massimi del gas, esclusa la tassa governativa, quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune:

illuminazione pubblica e consumi privati in contratto con tariffe di favore - una lira e centesimi quarantaquattro (L. 1,44);

usi privati: illuminazione e riscaldamento - una lira e centesimi cinquantadue (L. 1,52);

forza motrice: lire una e centesimi quarantasette (L. 1,47).

Tali prezzi sono applicabili per febbraio 1920 e, ove sia stata presentata richiesta di revisione, per i mesi successivi fino a che non saranno stabilite definitivamente nuove norme a' sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1920, n. 50.

Art. 2.

Relativamente al coke prodotto dall'anzidetta officina debbono osservarsi, per le vendite ed in genere per le cessioni nell'interesse dell'esercente, i prezzi fissati dall'art. 2 del decreto Ministeriale 27 marzo 1920, e cioè:

a) lire seicento la tonnellata per il coke alla rinfusa;

b) lire duecento la tonnellata per la polvere grigliata.

Tali prezzi debbono applicarsi durante lo stesso periodo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 29 aprile 1920.

Pel ministro: LA PEGNA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

IL MINISTRO DEL TESORO

1° AVVISO.

Il signor Aquino Michele fu Gaetano, parroco rappresentante la Procura del Gesù in Mangone, in data 24 febbraio 1919, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Generoso, addetto al tribunale civile di Cosenza, quale erede di Pezzullo Gaetano, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato di

rendita cons. 3,50 0/0, n. 30,844 di L. 42 e l'assegno provvisorio dell'ex-cons. 5 0₁0, n. 24,601 di L. 4,61, intestati entrambi alla cappella del Gesù in Mangone (Cosenza).

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA:

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il certificato d'iscrizione e l'assegno provvisorio predetti saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal predetto signor Aquino Michele fu Gaetano.

Roma, 29 aprile 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 41).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	527310	52 50	Nicoliello *Maria* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Fasanaro Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno)	Nicoliello *Anna Maria* fu Antonio, minore, ecc., come contro
»	9995	105 —	Albano *Rosalia* di Luigi, moglie di Errico Brengola di Giuseppe, dom. a Napoli	Albano *Maria Giuseppa* Rosalia di Luigi, moglie, ecc., come contro
Cons. 5 %	95505	5 —	Petrocco *Assunta* fu Simone, minore, sotto la patria potestà della madre Di Benedetto Maria Gabriele fu Federico, dom. a Scanno (Aquila)	Petrocco *Ascanio* fu Simone, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 25 aprile 1920 in Melle, provincia di Cuneo, è stata attivata, al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.82	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.00	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1° maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,43 — Londra 86,30 — Svizzera 397,85 — Spagna . . . — New York 22,49 — Oro 342,16.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità assoluta 15 luglio 1915
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1915

Della Gatta Ladislao — D'Angelo Paolo — Petragnani Enrico — Ricci Arturo.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917

Zucchermaglio Ferruccio.

Con anzianità assoluta 31 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1918

Cimino Mario.

Con anzianità assoluta 1° ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917

Pacifici Castore.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917

Gioioso Andrea.

Con anzianità assoluta 1° ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917.

De Vecchi Giulio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.